

Si precisa che per errore nella trascrizione del bando di gara, la categoria OG11 deve intendersi non subappaltabile al 100%. Pertanto sono ammessi a partecipare i singoli operatori economici in possesso delle categorie OG1 (principale) e OG11 (secondaria) oppure gli operatori economici in possesso della categoria OG1 unitamente ad altri operatori economici in possesso di anzidetta categoria OG11 nei modi e nei limiti stabiliti dalla Legge. Si precisa inoltre che il limite del 15% è stato superato anche dalla sommatoria delle singole qualificazioni che compongono la OG11 (OS3 + OS28 + OS30).